

## L'UFFICIO DEL GIUDICE SECONDO I GIURAMENTI CONTENUTI NEGLI STATUTI DELLE CITTÀ MEDIEVALI DELL'ISTRIA SETTENTRIONALE

*Alja BRGLEZ*

mag., Facoltà di Filosofia, Università di Lubiana, SI-1000 Ljubljana, Aškerčeva 2

### SINTESI

*Un confronto tra le edizioni dello statuto comunale di Pirano pubblicate tra il XIII ed il XVII secolo e la loro successiva comparazione con quelli di Parenzo del 1363 e di Cittanova del 1450 rivelano alcune evidenti caratteristiche comuni, in particolare quelle relative all'elezione dei giudici, alle loro mansioni fondamentali, nonché alla formula stessa del giuramento. Le differenze riguardano soprattutto la durata della carica a cui il giudice veniva eletto, ma anche qui il mandato poteva essere rinnovato più volte di seguito, di modo che anche questa piccola diversità è poco significativa. Visto che gli statuti sono stati compilati in epoche diverse, non abbiamo indagato sulla differente entità degli stipendi, ovvero delle pene comminate qualora i giudici non avessero svolto bene la loro opera.*

*"I pilastri fondamentali di ogni stato sono rappresentati da un buon ordinamento e da armi efficienti."<sup>1</sup>*

Poiché abbiamo citato il Macchiavelli dalla prima edizione in sloveno del Principe, dal suo traduttore Albin Prepeluh Abditus che ne ha anche compilato l'introduzione, riprendiamo alcune frasi esplicative in grado di chiarire il concetto di "pilastri fondamentali": *"Nel medio evo l'arte della guerra non era qualcosa di molto semplice. Per poter maneggiare le ingombranti e pesanti armi dell'epoca, il soldato doveva fare addestramento per molti anni. Le battaglie venivano decise da cavalieri equipaggiati con armamento pesante, protetti da capo a piedi da corazze di ferro, brandeggianti una lunga lancia. Tutti erano convinti che la fanteria non fosse assolutamente in grado di contrastare un assalto condotto dalla cavalleria pesante. Appena i coraggiosi figli delle montagne svizzere riuscirono a dimostrare il*

1 Niccolò Machiavelli, *Vladar*, Ljubljana 1920, pag. 60.

*contrario, quando respinsero eroicamente l'assalto della cavalleria pesante burgunda. Le armi da fuoco erano ancora molto rudimentali e per di più poco efficaci. L'artiglieria aveva una certa importanza soltanto nei casi di assedio o nella difesa delle fortezze. È naturale quindi che questo tipo di guerra richiedesse un lungo e intenso periodo di addestramento. Chi voleva diventare un soldato doveva dedicarsi esclusivamente a tale professione. L'artigiano, il commerciante, lo studioso e l'artista non avevano tempo da dedicare al faticoso addestramento militare (...) In Italia, i soldati venivano assunti a pagamento quando altrove l'istituto delle milizie mercenarie era ancora sconosciuto (...) L'italiano era fiero delle leggi e della cultura del suo paese, mentre invece gli era estraneo lo spirito guerresco. Nel Rinascimento, l'italiano era pauroso, scaltro, astuto e perfido. Ciò nonostante amava la propria patria".<sup>2</sup>*

Nel mio contributo vorrei presentare le conclusioni a cui siamo giunti esaminando, negli statuti di alcune città istriane, il primo dei due pilastri del Macchiavelli: le leggi (di cui l'italiano era così fiero, e di cui disponeva, come delle milizie mercenarie, ben prima degli altri), e in particolare la figura che le incarnava - il giudice. Quale base di partenza ho scelto gli statuti comunali di Pirano dal XIII al XVII secolo,<sup>3</sup> mettendo dapprima a confronto le sue varie edizioni per poi compararle con gli statuti di Parenzo del 1363<sup>4</sup> e di Cittanova del 1450.<sup>5</sup> A Pirano, con un giuramento, il giudice si impegnava per l'intera durata del suo mandato a far crescere, mantenere e tutelare l'onore del Chiarissimo Signor Doge di Venezia e della sua città, quindi l'onore del signor Podestà di Pirano, nonché l'onore e il patrimonio del comune di Pirano. In tutte le questioni, per le quali il signor Podestà avrebbe da lui richiesto una sentenza, il giudice doveva adottare le misure più consone, utili e legali per salvaguardare l'onore del signor Podestà e il patrimonio del comune di Pirano. In tutte le questioni doveva giudicare con onestà, evitando di operare con negligenza e di procurare danno, operando invece in buona fede e in conformità alle usanze e allo statuto del comune di Pirano. Qualora il signor Podestà lo inviasse a Pirano in sua vece, assieme agli altri colleghi, non doveva giudicare su questioni che superassero il valore di 100 solidi. Al Podestà avrebbe offerto il giusto grado di rispetto e protezione e avrebbe mantenuto il segreto su quanto il Podestà gli avrebbe confidato. Non doveva accettare nulla da nessuno e non poteva ricevere doni, nè da presenti nè da assenti, nemmeno quando si trattava di cose e doni che la curia del signore Podestà

2 Ibidem, Uvod, pagg. 5 e 6.

3 Miroslav Pahor, Janez Šumrada, Statut piranskega komuna od 13. do 17. stoletja, Viri za zgodovino Slovencev, SAZU, Ljubljana 1987.

4 Mirko Zijačić, Statut grada Poreča iz 1363 godine, Monumenta historico-juridica Slavorum Meridionalium, JAZU, Zagreb 1979.

5 Statuti municipali della città di Cittanova in Istria (trascrizione 1793), Trieste 1851.

riceveva per questioni, opinioni e per la soluzione di altri problemi. In tutte le questioni e nelle sentenze doveva essere giusto, non doveva dilazionare la soluzione delle controversie e se non era in grado di risolverle da solo doveva cercare consiglio e fare in modo che esse venissero concluse prima della scadenza del suo mandato. Doveva governare e amministrare le terre di Pirano in conformità al giuramento del signor Podestà e secondo gli incarichi che questi gli avrebbe affidato. Ogni giorno trascorrerà la giornata presso il Podestà: quando avrà una causa al mattino presto e quando al suono delle campane ascolterà l'annuncio della sentenza e del caso, non si allontanerà dalla persona del Podestà, se non sarà quest'ultimo a chiederglielo. Non si assenterà dalle terre di Pirano senza il permesso del Podestà. Manterrà il segreto sulle sentenze e sulle condanne sino a quando non verranno pubblicamente emesse. Non si impossesserà di alcuna proprietà piranese, accetterà soltanto lo stipendio e ciò che gli appartiene di diritto, e solamente dalle mani del camerario comunale. Al termine del suo ufficio renderà i giorni delle sue assenze da Pirano e di tanto verrà ridotta la seconda parte del suo compenso. Come salario riceverà in due rate 8 libbre di piccoli e nient'altro. Leggerà o farà leggere questo giuramento ogni mese, in caso contrario dovrà pagare 5 solidi di ammenda. Nessuno, in alcun caso, può occupare il posto di giudice prima di aver compiuto il ventiquattresimo anno di età.<sup>6</sup>

Oltre a quelli elencati, i giudici sottostavano ad altri obblighi, ma lo statuto non li indica tutti insieme, li troviamo invece nelle varie disposizioni. A Pirano, i giudici potevano giudicare tutte le persone adulte, esclusi i nobili veneziani.<sup>7</sup> Colui che per oltre due anni non avesse praticato tale ufficio, non poteva essere rieletto alla carica.<sup>8</sup> Il più giovane dei giudici custodiva le chiavi del fortino del magazzino dell'annona, e al termine del suo mandato doveva consegnarle nuovamente al giudice più giovane della nuova compagine.<sup>9</sup> La disposizione prosegue affermando che le chiavi erano tre: anche il Podestà ed il Vicedomino ne possedevano una ciascuno. Probabilmente al fortino si recava soprattutto un giudice ed era perciò cosa ragionevole che venisse prescelto il più giovane tra loro. Ogni ventottesimo giorno del mese un giudice ed un sindaco effettuavano l'inventario del magazzino dell'annona.<sup>10</sup> Chi veniva eletto alla carica di giudice e dopo 15 giorni non avesse ancora assunto l'ufficio veniva richiamato come privato cittadino. Se non si presentava nemmeno nel corso dei 20 giorni successivi, perdeva la carica.<sup>11</sup> Il giudice poteva lasciare Pirano con il permesso del Podestà per un massimo di otto

6 Vedi nota 3, pag. 30.

7 Ibidem, pag. 38.

8 Ibidem, pag. 37.

9 Ibidem, pag. 73.

10 Ibidem, pag. 120.

11 Ibidem, pag. 228.

giorni durante l'intera durata del mandato, senza che il suo compenso venisse ridotto. In caso di assenze maggiori, queste gli venivano defalcate dallo stipendio e se l'assenza superava i 15 giorni perdeva la carica. Cosa che accadeva anche in caso di malattia, qualora la sua assenza superasse il periodo di un mese. E' stabilito ancora in particolare che nessun giudice potesse ricevere più di uno stipendio. I giudici inoltre non avevano diritto ad alcun compenso per le correzioni allo statuto.<sup>12</sup> La particolare posizione occupata dal giudice nella vita del comune è testimoniata non solo dallo stipendio e dalle specifiche incombenze che gli derivavano dalla presenza del Podestà e che abbiamo potuto osservare nel giuramento, ma ancora più esemplificatamente dall'articolo che prevede una diversa quantificazione delle ammende previste per le offese ai funzionari. Chi recava offesa ad un cancelliere, un camerario, un banditore, un giustiziere, un funzionario dell'annona doveva pagare 4 libbre di piccoli, mentre l'ammenda comminata per aver ingiuriato un giudice era due volte maggiore. Chi offendeva il Podestà doveva pagare ben 25 libbre.<sup>13</sup> Interessante è pure la norma con cui ai membri del consiglio si vietava di esercitare l'arte del beccaio o di possedere delle quote di macellerie.<sup>14</sup> E se qualcuno fosse stato scoperto in flagranza, per quattro anni non avrebbe potuto occupare alcuna carica di funzionario a Pirano. La stessa misura vigeva anche per gli altri funzionari, che non erano membri del consiglio, ma erano occupati in qualche ufficio pubblico. Tuttavia, soltanto per i giudici e per i giustizieri era prescritto che in caso di infrazione di tale norma dovessero pagare 50 libbre di ammenda, metà della quale andava al denunciante. L'importanza della funzione è testimoniata ancora dall'articolo in cui si stabilisce che colui che in passato avesse già ricoperto la carica di giudice non doveva accettare un posto in un ufficio di rango inferiore.<sup>15</sup> E se fosse stato eletto comunque ad una carica del genere, l'elezione andava considerata nulla e priva di effetto. La prevista ammenda era di 100 solidi, mentre le elezioni andavano ripetute in seno al Maggior Consiglio.

Ancora qualche cenno sul procedimento elettivo: a Pirano venivano eletti quattro giudici per un periodo di quattro mesi.<sup>16</sup> Le elezioni avvenivano mediante un sistema di bossoli elettorali. In un cappello venivano deposti tanti bossoli quanti erano i componenti presenti del Maggior Consiglio, e quattro bossoli erano dorati. Lo statuto afferma che i consiglieri dovevano accostarsi singolarmente al copricapo ed estrarvi ciascuno un bossolo. I quattro che avevano estratto i bossoli dorati dovevano proporre ciascuno alla carica di giudice una persona idonea, un cittadino

12 Ibidem, pag. 420.

13 Ibidem, pag. 251.

14 Ibidem, pag. 337.

15 Ibidem, pag. 368.

16 Ibidem, pag. 34.

di Pirano. Giuravano che quelli proposti erano uomini onesti e idonei a ricoprire la carica di giudice, persone che non avrebbero accettato uno sbruffo o operato in favore dei consiglieri che li avevano proposti. Se si fossero comportati in maniera diversa, i proponenti avrebbero perso per dieci anni il loro posto nel Maggior Consiglio, e colui che fosse stato eletto in questo modo alla carica di giudice avrebbe dovuto pagare un'ammenda di 50 piccole libbre. I giudici, come i giustizieri, erano chiamati ufficiali ordinari (*officiales ordinarii*), ed entrambi esercitavano il loro ufficio per un periodo di quattro mesi, il che costituiva la durata più breve di un ufficio pubblico riscontrata tra i funzionari di Pirano. Nelle quattro edizioni dello statuto di Pirano, il giuramento non mostra differenze di rilievo. Negli statuti più recenti, la formula del giuramento è in alcuni punti più precisa. Nell'edizione del 1384, invece che "in conformità allo statuto di Pirano", il giudice si richiama allo statuto e "alle leggi delle terre di Pirano". Gli statuti del 1358 e del 1384 prevedono un'ammenda di 5 solidi, che il giudice doveva pagare al camerario, qualora non fosse stato per tutta la giornata accanto al Podestà. Lo statuto del 1384 stabilisce anche in maniera più precisa l'ammenda per il giudice che lasciasse la città senza il permesso del Podestà. Con il passare degli anni (e con l'inflazione) lo stipendio del giudice aumentò. Dalle otto libbre del 1307 salì a 12 libbre nel 1332, a 20 nel 1358 e a 24 nel 1384.

Nello statuto di Parenzo del 1363, il giuramento del giudice è abbastanza analogo.<sup>17</sup> Come a Pirano, anche a Parenzo il giudice giura sul Vangelo che dal giorno della sua elezione alla conclusione del suo ufficio opererà per il bene del Doge e del comune di Venezia, del Podestà e del comune di Parenzo. I due giuramenti si differenziano per una questione linguistica: il latino di Parenzo è più corretto di quello di Pirano, probabilmente in seguito alla maggiore abilità dello scrivente locale. I contenuti sono chiaramente veneziani e nei due esemplari le differenze sono minime: a Parenzo, per esempio, la disposizione che vieta al giudice di lasciare la città senza il permesso del Podestà aggiunge che di notte tale concessione non è necessaria. A Parenzo, il salario del giudice per un periodo di quattro mesi è di 24 libbre, come a Pirano 21 anni più tardi, nel 1384. Lo statuto di Parenzo non fa cenno particolare alle elezioni, ma stabilisce la durata dell'ufficio dei singoli funzionari, identica a quella di Pirano.

Ho scelto lo statuto di Cittanova, poiché è più recente dei due sopra menzionati di oltre mezzo secolo: venne compilato nel 1450. Nel capitolo relativo all'elezione dei giudici e degli altri funzionari, scopriamo che a Cittanova c'erano soltanto due giudici, eletti come altrove per un periodo di quattro mesi. Anche a Cittanova le elezioni obbligavano i membri del Consiglio a stabilire i loro rappresentanti mediante l'impiego di bossoli. Nella stessa maniera, oltre ai due giudici, venivano

<sup>17</sup> Vedi nota 4, pag. 21.

prescelti il camerario, due giustizieri e quattro avvocati, che restavano in carica per una durata pari a quella del giudice, assumevano l'ufficio all'inizio di aprile e lo esercitavano fino alla fine di luglio, i successivi quattro da agosto alla fine di novembre, ed altri quattro da dicembre alla fine di marzo. Poiché le elezioni dei due cataueri e del funzionario dell'annona, eletti per la durata di un anno, si svolgevano a parte, possiamo supporre che anche nel caso dei giudici l'anno fosse suddiviso in identici trimestri come per gli avvocati. Negli statuti di Pirano e di Parenzo non è precisata la data di avvio del loro ufficio. Anche in questo statuto il giuramento dei giudici è inserito nelle prime pagine<sup>18</sup>: il giudice giura di operare per il bene di Venezia e del suo comune. Il giuramento è molto più breve di quelli osservati in altre fonti, perciò alcune norme sono mancanti: il giudice giura di operare in buona e non in mala fede e di non rivelare a persone non autorizzate quanto gli avrebbe confidato il Podestà. Potrà uscire dai confini di Cittanova senza permesso del Podestà soltanto per un giornata e, escluso il salario quantificato in 4 libbre, non accetterà alcunchè.

Per avere un quadro più preciso ed una più completa visione delle incombenze e degli obblighi assegnati ai giudici, dovremmo studiare i loro atti giudiziari e i casi che si trovarono ad affrontare. Dagli statuti è stato possibile individuare soltanto la giusta collocazione del giudice nella gerarchia dell'amministrazione comunale e, almeno per sommi capi, la sua opera e le sue attribuzioni. È certamente interessante il fatto che, oltre a quanto rientrava nelle sue competenze, il giudice si occupasse anche di questioni di economia domestica come per esempio l'inventario del magazzino dell'annona, mentre dall'altra parte gli era vietato, in maniera più severa che agli altri funzionari, di avere a che fare con il commercio della carne. Un'altra importante questione riguarda il numero dei personaggi che potevano ruotare nei quattro posti di giudice. Visto che a questa carica potevano aspirare soltanto i cittadini piranesi con più di ventiquattro anni, e che ogni anno i giudici venivano eletti tre volte, è da aspettarsi che i nomi si ripetessero spesso. La norma secondo la quale un'assenza di due anni dalla funzione di giudice impediva di ripresentare la candidatura, conferma due volte tale supposizione: primo, evidentemente era prassi che i giudici esercitassero il loro ufficio senza lunghe interruzioni, e secondo, se l'interruzione accadeva comunque, la cerchia dei candidati si assottigliava ulteriormente. E se una funzione così importante restava in realtà sempre nelle stesse mani, c'è da attendersi che tutte le disposizioni contro la corruzione si rivelassero piuttosto inefficaci.

---

18 Vedi nota 5, pag. 4.